

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCHERINI, CHIARAMELLO, L'ELTORE, CASTELLARIN, CORONA GIACOMO,
PRIORE, SIMONINI, MARTONI**

Annunziata il 21 dicembre 1954

Assunzione temporanea di cottimisti nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per necessità contingenti riguardanti la tempestiva ultimazione dei lavori del nuovo catasto terreni, si è trovata nella necessità di avvalersi, dato che la legge sul catasto gliene dà facoltà (articolo 7 del testo unico) di ricorrere all'opera di diversi cottimisti che retribuisce a parcella in base a prestabiliti prezzi unitari riguardanti singole voci di lavoro.

La prossima ultimazione di tali lavori di carattere contingente farà sì che un notevole numero di tali cottimisti, alcuni dei quali con rilevanti carichi familiari, andrà ad aumentare quel numero di disoccupati che specifiche provvidenze di legge tendono invece a diminuire.

Ora, è da rilevare che l'Amministrazione sopracitata presenta nelle sue unità d'ordine (gruppo C e personale non di ruolo di 3ª categoria) una rilevante deficienza numerica di circa 500 unità (di cui oltre 300 di gruppo C e circa 200 unità non di ruolo) che non riesce

ancora a coprire secondo quanto prescrive la legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tale deficienza numerica incide ovviamente sull'andamento dei normali servizi d'istituto.

Pertanto, al fine di impedire da una parte questi dolorosi licenziamenti e dall'altra per normalizzare la situazione dei servizi d'istituto, si propone che sino a quando l'Amministrazione non abbia potuto completare gli organici come sopra è indicato, siano assunti in servizio, *con carattere di precarietà*, quei cottimisti attualmente occupati.

Si ritiene doveroso far osservare che queste assunzioni nessun ulteriore aggravio apporterebbero al bilancio dello Stato, dato che i capitoli di bilancio della spesa del Ministero delle finanze (capitoli 95 e 97) presentano già la necessaria disponibilità, in previsione appunto di poter completare l'organico.

Dato il carattere essenzialmente sociale della presente proposta di legge, i proponenti si augurano che gli onorevoli colleghi vorranno esaminarla con benevolenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, sino a quando non abbia provveduto a coprire i posti iniziali di gruppo C ovvero quelli del personale non di ruolo di 3ª categoria che, per effetto dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono riservati agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 di detta legge, potrà coprire tali posti, in via temporanea, con personale che abbia, anteriormente alla presente legge e per almeno un trimestre, espletato lodevolmente, nell'interesse dell'Amministrazione, lavori a cottimo retribuiti a parcella.

Il numero dei posti da coprire ai sensi del precedente comma non potrà essere superiore a trecento.

Il licenziamento delle unità assunte a temporanea copertura dei posti vacanti avrà inizio appena che il numero degli invalidi e quello delle unità provvisoriamente assunte in loro vece abbia complessivamente raggiunto le percentuali di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e proseguirà in maniera tale da assicurare che all'assunzione di un invalido corrisponda via via il licenziamento di una delle unità assunte a temporanea copertura del posto.